



# 5 PER MILLE 2019

## PRIME INDICAZIONI

Si ricordano di seguito le principali questioni relative al 5 per mille, dovendo preliminarmente distinguere tra associazioni già iscritte e associazioni non ancora iscritte.

### 1. ASSOCIAZIONI GIÀ ISCRITTE NEGLI ELENCHI

Si ricorda che le associazioni già iscritte nell'elenco permanente del 5 per mille NON devono ripetere l'iscrizione, poiché tale iscrizione avvenuta in passato ha efficacia anche per gli anni successivi, sempreché ovviamente l'associazione mantenga i requisiti legali per beneficiare della destinazione del 5 per mille stesso (ad esempio iscrizione nel registro del volontariato). Per verificare la propria presenza si può consultare l'elenco definitivo dei beneficiari presente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ([Elenco 3x1000 2018](#)). Attualmente l'ultimo elenco è aggiornato alla data del 31 marzo 2018, ma si può attendere la pubblicazione del nuovo elenco aggiornato.

L'unico adempimento ulteriore potrebbe riguardare quelle associazioni che hanno cambiato il legale rappresentante e che devono inviare alla DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE COMPETENTE una nuova dichiarazione sostitutiva con documento non scaduto del presidente stesso che attesta il permanere delle condizioni di legge.

### 2. ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE NEGLI ELENCHI

Coloro i quali invece non risultano iscritti negli elenchi e intendono quindi entrarci per la prima volta devono effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica attraverso il sito dell' Agenzia delle Entrate. Le procedure per il 2019 non risultano ancora attive e le date di scadenza non sono ancora note. Si ricorda che dopo tale invio telematico è necessario un ulteriore invio di una dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante alla Direzione Regionale delle entrate competente per sede dell'associazione. Questo secondo adempimento è indispensabile per completare la procedura.

Dopo il primo invio viene generalmente pubblicato un elenco provvisorio dove è possibile verificare la propria presenza e la correttezza dei dati inseriti. In caso di non corrispondenza si può procedere alla correzione dei dati o all'aggiornamento presso l'anagrafe tributaria.

### 3. OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE

Si ricorda con l'occasione che TUTTI I SOGGETTI CHE HANNO RICEVUTO somme a titolo di 5 per mille devono effettuare la rendicontazione dell'impiego delle somme stesse. L'obbligo scatta entro un anno dal ricevimento delle somme. Le associazioni che hanno ricevuto somme superiori a 20.000 euro devono inviare la rendicontazione entro tale termine al Ministero degli affari sociali secondo modalità indicate nelle istruzioni stesse.